

I cimiteri e la normativa antisismica

di Salvatore Troia (*)

Il DM 16 gennaio 1966 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 5 febbraio 1966 ha radicalmente innovato le limitazioni dell'altezza dei nuovi edifici in funzione della larghezza stradale.

Com'è intuitivo comprendere la norma trova applicazione anche all'interno dei cimiteri, qualora questi siano ubicati in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e può avere implicazioni non di poco conto sulla pianificazione cimiteriale.

Secondo quanto stabilito nel punto C. 3 del decreto l'altezza H delle nuove costruzioni non potrà superare i seguenti valori, espressi in metri:

per	$L \leq 3$	$H = 3$
per	$3 < L \leq 11$	$H = L$
per	$L > 11$	$H = 11 + 3(L - 11)$

ove L è la minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata, eventuali marciapiedi e banchine.

È da rilevare che per strada nel nostro caso s'intende l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale. Quindi non si tratta solo di rispettare le altezze massime consentite per le costruzioni che fronteggiano viali e vialetti all'interno dei cimiteri. Anche gli spazi liberi tra due edifici dovranno essere tali da rispettare le limitazioni di cui sopra tranne che detti spazi non siano chiusi alla pubblica circolazione dei veicoli e/o dei pedoni (cfr. punto C.4.1., DM 16.1.1996).

È necessario a questo punto chiarire che le norme in argomento si applicano per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità così come previsto dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 di cui il decreto costituisce norma tecnica d'attuazione. Per quanto ci riguarda, quindi, tutti i tipi di manufatti (destinati sia alla tumulazione sia ai servizi cimiteriali) realizzati all'interno dei cimiteri da parte dell'ente pubblico o su area concessa ai privati (cappelle, edicole, monumenti, manufatti a sistema di tumulazione, ecc.) soggiacciono alle limitazioni imposte dalla norma.

Nelle zone già urbanizzate dei cimiteri non sarà più possibile, senza adeguarsi alle nuove norme, realizzare nuove costruzioni mentre in quelle già esistenti potranno essere effettuate solo opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e non potranno essere demolite e ricostruite senza adeguarsi ai nuovi limiti.

È, pertanto, indispensabile tener conto delle nuove limitazioni nei progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi e rivedere i piani regolatori cimiteriali. Può, infatti, accadere che siano concesse ai privati aree ove non è più possibile realizzare le costruzioni previste nei piani cimiteriali in quanto i competenti uffici del genio civile non approverebbero i progetti delle strutture. È il caso di puntualizzare che prima dell'inizio dei lavori, nell'ipotesi di nuova costruzione, oltre al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione ad eseguire i lavori (che oggi non è più di competenza del sindaco ma del dirigente del servizio) muniti del parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario previsti dall'art. 94 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 è necessario acquisire il parere dell'ufficio del genio civile sul progetto delle strutture ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 2.2.1974, n. 64 e procedere al deposito ai sensi della legge 5.11.1971, n. 1086.

L'iter dei lavori ovviamente segue le norme relative all'edilizia pubblica o privata.

Completati i lavori l'utilizzo del manufatto resta condizionato al rilascio del certificato di agibilità qualora si tratti di un edificio ove è previsto possano sostare persone (cappelle pubbliche, private o di confraternite, edifici destinati ai servizi cimiteriali, ecc.) e di "usabilità" per i tumuli a cielo aperto (celle colombaie per tumulazioni, cellette ossario, ecc.). In entrambe le ipotesi è, comunque, necessario acquisire il parere igienico-sanitario, il certificato di collaudo delle strutture ed il certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ufficio del genio civile.

Per quanto attiene il rilascio dell'agibilità essa segue le norme comuni a tutte le opere sia pubbliche che private. Per il suo rilascio, inoltre, dovranno essere rispettate, ove necessarie sulla scorta del progetto presentato, le norme di cui alla legge 46/90 per gli impianti, all'eliminazione delle barriere architettoniche potendosi trattare di edifici "aperti al pubblico" (legge 13/89, DM 236/89 e legge 104/92), e sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e successivi).

(*) Dirigente Servizi cimiteriali di Catania.